

Studi, autovalutazioni triennali

LUCIANO DE ANGELIS

Gli studi dei dottori **commercialisti** saranno tenuti ogni triennio a effettuare la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale e ad adottare presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per mitigare i rischi rilevati. Quando i professionisti sono più di due, si dovrà nominare un responsabile antiriciclaggio mentre i grandi studi e le grandi società professionali dovranno nominare un revisore esterno che verifichi il corretto assolvimento delle funzioni antiriciclaggio. Sono queste le principali disposizioni traibili dalla regola tecnica n. 1, che declina, operativamente per i dottori **commercialisti**, le previsioni di cui agli artt. 15 e 16 del dlgs 231/07. I professionisti dovranno valutare i loro studi sulla base del «Rischio inerente» e della «Vulnerabilità». Il rischio inerente dell'attività dello studio è inteso quale rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze. In pratica, in relazione al tipo di studio professionale, alla sua localizzazione alla tipologia di servizi offerti e alle modalità in cui tale offerta avviene, sarà declinato il rischio inerente. Tale valutazione dipenderà dalla media aritmetica di quattro fattori di rischio 1. tipologia di clientela; 2. area geografica di operatività; 3. canali distributivi; 4. servizi offerti. Per esempio, uno studio che operi nel campo delle operazioni di riorganizzazione aziendale e finanza straordinaria, si troverà a lavorare, presumibilmente con clienti a maggior rischio di operazioni di riciclaggio rispetto a uno studio che operi soprattutto nel settore della tenuta di contabilità e consulenza in materia di bilanci. Uno studio che si occupi dell'area internazionale, che costituisca trust e si avvalga anche della cooperazione di società fiduciarie, potrebbe offrire alla clientela dei servizi a maggior rischio di attrarre clienti «dediti al riciclaggio» rispetto a uno studio organizzato all'assistenza per richiesta di finanziamenti a piccole imprese. La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori di rischio (da 1 rischio minimo, a 4 rischio max) attribuiti in base alla

Autovalutazione del livello di rischio residuo

RISCHIO RESIDUO	1	2	3	4
Non adeguata	1,0	1,5	2,0	2,5
Non adeguata	1,0	1,5	2,0	2,5
Non adeguata	1,0	1,5	2,0	2,5
Non adeguata	1,0	1,5	2,0	2,5

Scala del livello di rischio residuo

Indice di rischio residuo	Indice di rischio residuo
1-2	NON SUFFICIENTE
3-4	POCO SUFFICIENTE
5-6	ABBASTANZA SUFFICIENTE
7-8	MOLTO SUFFICIENTE

RIFORMA DEL TERZO SETTORE E RICERCA SCIENTIFICA
Sfide e opportunità

Convegno
Giovedì 7 febbraio 2019
Aula G-127 P.le XI, ore 14-30

sensibilità del professionista per ciascuna voce, determina il valore del rischio inerente. Il grado di vulnerabilità. L'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi consente di individuare eventuali vulnerabilità. Il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso, dipenderà dall'efficacia dei 4 seguenti elementi: 1) formazione (del/i titolare/i e dipendenti; 2) organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela; 3) organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni; 4) organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante. La vulnerabilità dello studio dipenderà anche in questo caso dalla media aritmetica dei fattori dianzi evidenziati valorizzando da 1 a 4 (anche in questo caso secondo la sensibilità del professionista) i quattro fattori di analisi con valutazioni più elevate quanto più lo studio professionale risulta critico al fattore individuato (per esempio se nell'ultimo triennio non abbia mai frequentato un corso antiriciclaggio, né lo abbia fatto frequentare a nessun dipendente, dovrà tendenzialmente inserire 4 all'elemento formazione, così come se non ha provveduto a organizzare lo studio per eseguire la raccolta dei dati dei clienti ai fini dell'adeguata verifica, ecc). Il rischio residuo. La determinazione del rischio residuo avverrà sulla base di una matrice che prende in considerazione i valori del rischio inerente (ponderato per il 40%) e della vulnerabilità (ponderato al 60%). Stabilito il rischio residuo, il professionista procederà ad attivarsi per la gestione/mitigazione del rischio con nomina del responsabile antiriciclaggio e organizzazione della formazione del personale. Ogni studio professionale sarà tenuto a valutare il rischio inerente all'attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze (che dipenderà fondamentalmente dalla tipologia di clientela e dalla sua numerosità) nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi (attenzione e organizzazione rispetto al tema antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo) che connota lo studio (o società professionale). Dalla matrice (tabella a doppia entrata) dianzi evidenziata scaturirà la determinazione del rischio residuo e da esso le procedure che l'organizzazione professionale dovrà adottare per la gestione e la mitigazione di questo. Conclusioni. L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile. Negli studi associati con 2 o più professionisti sarà necessario nominare un responsabile antiriciclaggio mentre nei grandi studi (oltre 30 professionisti e 30 collaboratori) oltre al responsabile antiriciclaggio si dovrà nominare un revisore indipendente per la verifica dei presidi di controllo. La documentazione relativa all'autovalutazione del rischio dovrà essere conservata e messa a disposizione delle autorità di vigilanza. Va ricordato che l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta costituisce uno dei criteri per la mitigazione delle sanzioni applicabili sullo studio professionale ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. g) del dlgs 231/07. © Riproduzione riservata.